



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella Tel. 0376/691811

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI A PERSONE FISICHE, IN AMBITO SOCIALE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e i requisiti di accesso agli interventi di assistenza sociale del Comune di Roverbella aventi carattere economico, in applicazione dei principi costituzionali di solidarietà economica e sociale (art. 2 della Costituzione italiana), di eguaglianza e non discriminazione (art. 3 della Costituzione). Costituiscono principali fonti normative di riferimento, inoltre, la Legge n° 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e la Legge regionale n° 3/2008 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario).

E' altresì compito del presente regolamento disciplinare le fasi procedurali dell'erogazione dei benefici economici e, in particolare, la fase istruttoria.

Art. 2 – FINALITA'

Gli interventi di assistenza economica sono finalizzati a garantire ai singoli ed ai nuclei familiari in stato di bisogno i mezzi sufficienti per soddisfare le esigenze primarie, in qualsiasi fase della loro esistenza, contrastando l'esclusione sociale ed offrendo l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche a quelle persone economicamente più deboli, concorrendo al superamento della situazione di indigenza, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale, migliorando il benessere, anche attraverso l'uso degli strumenti di politiche attive per il lavoro promosse dall'Amministrazione comunale.

L'esercizio delle funzioni di assistenza economica connesse alla erogazione dei contributi dovrà essere riferito ai criteri di omogeneità degli interventi a parità dei bisogni, al rispetto delle opzioni individuali in riferimento alle risposte esistenti, con l'adeguatezza delle stesse al bisogno rilevato.

L'adozione dell'intervento economico si inserisce nell'ambito del Piano di assistenza individualizzato (PAI), condiviso con il singolo e/o con il nucleo familiare, sottoscritto da tutte le parti coinvolte, predisposto dal servizio sociale del Comune di residenza dell'interessato, con l'eventuale collaborazione dei servizi specialistici territoriali. Nello sviluppo dei progetti individualizzati dovranno sempre essere sollecitate e

acquisite, per quanto possibile, la responsabilità e le capacità, anche residue, di promuovere l'autonomia della persona o della famiglia interessate.

Ogni qualvolta i beneficiari dei contributi oggetto del presente regolamento presentino caratteristiche idonee al coinvolgimento proattivo nello svolgimento di attività finalizzate all'inclusione sociale ed alla realizzazione di attività di volontariato e/o azioni socialmente utili finalizzate alla gestione coordinata di beni comuni, sarà cura del Servizio Sociale attivare progetti specifici all'uopo inseriti all'interno del PAI.

Le prestazioni economiche del Comune di Roverbella vanno ad integrare le provvidenze erogate dalla rete di soggetti pubblici e privati che, secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizione di indigenza.

I contributi disciplinati dal presente regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio comunale.

Art. 3 – DESTINATARI

Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal presente regolamento gli iscritti all'anagrafe del Comune di Roverbella, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, purché in regola con le disposizioni legislative che disciplinano il soggiorno.

Per situazioni di grave bisogno e non differibili, possono essere erogate prestazioni a carattere di urgenza e a titolo straordinario anche in favore di persone occasionalmente dimoranti sul territorio comunale, previa valutazione del servizio sociale professionale.

Hanno diritto al primo intervento di tutela – anche se ciò comporta onere economico – i minori italiani o stranieri non residenti nel Comune; sarà cura del servizio sociale professionale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento, con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza stesso.

Art. 4 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di assistenza economica oggetto del presente regolamento comprendono:

- contributi di sostegno
- contributi straordinari finalizzati

Sono inoltre previsti, come ulteriori forme di accompagnamento verso il raggiungimento dell'autonomia economica e di sostegno all'assunzione delle responsabilità individuali e familiari, percorsi guidati di ricerca attiva del lavoro con invio a tirocini incentivati, per il tramite di Enti abilitati.

I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, non come sostitutivi del reddito, e limitati al tempo necessario per il completamento del progetto di aiuto sottoscritto.

La Giunta comunale può definire annualmente l'importo massimo erogabile ad un nucleo familiare.

Art. 5 – REQUISITI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI

Possono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento i cittadini che:

a) si trovano in stato di bisogno, cioè in una condizione personale e/o familiare di rischio di esclusione sociale, determinata da insufficiente capacità di spesa.

Ai fini del presente regolamento, per “capacità di spesa” deve intendersi la disponibilità di risorse economiche sia in forma liquida (denaro, depositi bancari e/o postali), sia sotto forma di patrimonio suscettibile di convertirsi in liquidità (beni immobili, diritti reali su immobili, azioni, obbligazioni, assicurazioni), beni mobili registrati (autovetture e altri mezzi di trasporto), beni voluttuari indicatori di capacità contributiva.

b) hanno un indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 6.500 (soglia di accesso così determinata per l’anno 2018);

c) non hanno altre proprietà immobiliari su tutto il territorio nazionale al di fuori della casa di abitazione, la quale deve comunque essere iscritta in categoria catastale diversa da A7, A8, A1 e A9. Il possesso di immobili riguarda non solo il richiedente, ma anche i familiari conviventi e il coniuge ancorché non convivente. La titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili non preclude l’accesso all’assistenza economica solo quando gli immobili sono oggettivamente al di fuori della disponibilità del richiedente o non costituiscono comunque, per tipologia e valore, una possibile e adeguata risorsa;

d) non hanno effettuato donazioni di beni immobili o di diritti reali su di essi negli ultimi 5 anni;

e) sottoscrivono il PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) predisposto dal servizio sociale professionale

L’Assistente sociale, in presenza di situazioni di particolare gravità, ha la facoltà di proporre al Responsabile del servizio l’erogazione di interventi economici in deroga ai requisiti di cui sopra.

Art. 6 - CONTRIBUTI DI SOSTEGNO

Per “contributo di sostegno” si intende una misura di assistenza economica finalizzata al contrasto della povertà e all’inclusione sociale.

Tale contributo viene utilizzato in favore di persone esposte a rischio di marginalità sociale e/o impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per condizioni psicofisiche o sociali.

La concessione è vincolata all’elaborazione di un progetto di assistenza individualizzato (P.A.I.), cui la persona interessata aderisce attivamente.

Il contributo ha carattere di temporaneità e non può prevedere, di norma, una durata superiore ai dodici mesi. L’intervento può essere sospeso nei casi in cui la famiglia non dia seguito al progetto concordato con gli operatori o rinunci, senza adeguati motivi, ad una proposta di attività lavorativa valutata sostenibile in relazione alle condizioni personali e familiari dell’interessato.

La durata dell’intervento può essere prorogata oltre i dodici mesi, su motivata proposta dei servizi sociali, nei seguenti casi:

a) situazioni di accertata difficoltà all'inserimento nel mondo del lavoro per età avanzata, fragilità fisico-psichica o gravosità del carico familiare di cura;

b) nuclei familiari in particolare condizioni di fragilità e con presenza di minori a rischio di emarginazione.

L'importo del contributo viene stabilito dal Responsabile del servizio competente, sulla base della proposta motivata formulata dall'Assistente Sociale di riferimento.

I soggetti ammessi al contributo di sostegno hanno l'obbligo di:

- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del P.A.I. connesso alla erogazione del contributo;
- per i soggetti in età lavorativa non occupati ed abili al lavoro, accettare eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato e rendersi disponibili a svolgere attività di utilità sociale proposte dall'Amministrazione comunale.

In caso di inadempienze, il Comune sospende o riduce l'importo della prestazione.

Art. 7 – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Si tratta di interventi economici riferiti a situazioni di bisogno determinatesi in modo improvviso, eccezionale e contingente, tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio economico del singolo e del suo nucleo familiare. Detti contributi vengono erogati "una tantum" nel limite massimo della spesa documentata (a titolo esemplificativo: utenze domestiche, spese alimentari per particolari diete con prescrizione medica, spese per ticket sanitari di diagnostica strumentale o acquisto di ausili qualora non coperti dal SSN e su presentazione di prescrizione medica, spese funebri, arretrati di affitto).

Ogni spesa dovrà essere adeguatamente documentata dal richiedente.

Art. 8 – PROCEDURA E ISTRUTTORIA

Gli interventi previsti dal presente regolamento sono richiesti, di norma, dal singolo cittadino per sé o dai componenti la famiglia anagrafica; tale possibilità è altresì prevista per familiari ed affini, qualora non conviventi con il soggetto possibile beneficiario.

L'istanza, compilata su apposito modello reperibile presso l'Ufficio servizi sociali, deve necessariamente essere corredata dalla documentazione richiesta dall'Assistente sociale.

Il Servizio Sociale Professionale, nel corso dell'istruttoria, contatterà ove sia possibile e opportuno, gli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C., nonché eventuali altri soggetti significativi nella rete affettiva e sociale di prossimità, al fine di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone questi i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere socio-economico avanzate dal/dai richiedente/i.

Qualora i parenti, pur risultando capaci economicamente, si astengano dall'intervenire, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria in favore del richiedente per superare lo stato di bisogno, riservandosi peraltro ogni possibile ed opportuna azione legale per il recupero di quanto erogato, nonché una segnalazione alla Procura della Repubblica.

Dopo il colloquio, la raccolta della documentazione necessaria e la visita domiciliare (se ritenuta opportuna), l'assistente sociale esprime la propria valutazione e acquisisce il parere di congruità tecnico/finanziaria dal responsabile del servizio entro 30 giorni dalla presa in carico; comunica quindi per iscritto al richiedente l'accoglimento o il diniego dell'istanza presentata. L'impegno di spesa è disposto con determina del Responsabile del servizio.

In situazioni eccezionali, anche segnalate da terzi, tali da rendere necessario un intervento immediato di sostegno alla persona, è consentita l'erogazione con procedura di urgenza di interventi economici straordinari. In tal caso l'Assistente Sociale istruisce la domanda limitandosi a valutare lo stato di particolare bisogno e i motivi di indifferibilità e di urgenza dell'intervento stesso, rinviando a successivo approfondimento la complessiva ricostruzione e valutazione del quadro socio-economico della persona e del nucleo familiare.

I contributi di cui ai precedenti articoli possono essere corrisposti con le seguenti modalità:

- pagamento diretto di beni/servizi;
- riduzione o esenzione dal pagamento di determinati servizi comunali, se previste negli specifici regolamenti;
- erogazione diretta in favore del beneficiario.

Documentazione

Ogni domanda di contributi dovrà essere accompagnata da:

- a. domanda del richiedente redatta su apposito modulo fornito dal servizio sociale
- b. dichiarazione sostitutiva unica (ISEE)
- c. documentazione specifica a sostegno della richiesta stessa
- d. dichiarazione circa ulteriori risorse/beni mobili non inclusi nell'ISEE

Il P.A.I. redatto dall'assistente sociale individua tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto individuale orientato al recupero delle capacità di autonomia e auto gestione del nucleo o del singolo.

I destinatari di cui all'art. 3 saranno coinvolti in un percorso di aiuto, finalizzato a promuovere il raggiungimento dell'autonomia personale e il superamento delle difficoltà.

La presa in carico si articola in tre fasi:

- 1) valutazione preliminare effettuata dall'Assistente sociale attraverso l'ascolto, l'analisi della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono. In questa fase l'Assistente cercherà di mettere in rete le risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, i servizi pubblici e del privato sociale;
- 2) predisposizione di un Piano assistenziale individualizzato (PAI), che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno;

3) verifica periodica degli impegni assunti e degli esiti dell'intervento.

Il mancato rispetto del PAI comporta l'immediata cessazione della prestazione.

Art. 9 – VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Ai fini della valutazione complessiva dello stato di bisogno del richiedente verranno presi in esame, oltre agli elementi di cui all'art. 5 del presente regolamento ed oltre all'ISEE (così come definito dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.), anche i seguenti elementi:

- eventuali altre entrate, quali assegno di maternità e al nucleo, misure regionali e/o statali finalizzati al sostegno del nucleo (ad esempio contributi per affitti, SIA, REI, ecc...)

Le dichiarazioni sostitutive uniche (ISEE) che riportano un valore uguale a "zero" devono essere accompagnate da un'autocertificazione del richiedente, che espliciti la situazione economica personale e del proprio nucleo.

ART. 10 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

Sulla base delle disponibilità economiche stabilite dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo, la Giunta determina annualmente la fascia ISEE per l'accesso ai contributi economici di natura sociale.

L'Assessore competente provvede trimestralmente a:

- monitorare l'erogazione dei contributi secondo quanto disposto dal regolamento
- rilevare l'evoluzione dei bisogni sulla base delle richieste pervenute e della situazione socio economica generale del territorio;
- verificare che i tempi di erogazione dei contributi siano adeguati ai bisogni
- valutare l'opportunità di aggiornare gli importi erogabili.

Art. 11 – CONTROLLI

Il Servizio sociale, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esegue i controlli prima della conclusione del procedimento di accoglimento o diniego dell'istanza di contributo.

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetta a verifica a campione, avvalendosi anche delle informazioni reperibili presso altri Enti della Pubblica amministrazione, secondo quanto consentito dalle Leggi dello Stato (DPR 445/2000).

Le verifiche delle dichiarazioni sostitutive uniche sono disposte per iscritto dal responsabile del servizio e verranno effettuate dalla Guardia di Finanza.

I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, sono punibili ai sensi dell'art. 316 ter del Codice Penale ("Indebita percezione di erogazione a danni dello Stato"). In tutti i casi è fatto obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma indebitamente percepita dall'Amministrazione comunale. Il Responsabile dei

servizi sociali predisporre gli atti amministrativi necessari al recupero coattivo della somma, inviandoli all'Ufficio competente per l'iscrizione a ruolo. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione. I soggetti ammessi agli interventi oggetto del presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni socio economiche dichiarate al momento della presentazione dell'istanza.